



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 05 gennaio 2024

Al Sottosegretario
On. Emanuele **PRISCO**

e per conoscenza

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Renato **FRANCESCHELLI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco
Ing. Carlo **DALL'OPPIO**

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Renata **CASTRUCCI**

Oggetto: Personale direttivo speciale del Ruolo Tecnico Professionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Onorevole Sottosegretario,
facendo seguito alla precedente nota inviata in data 4 gennaio 2024, riguardante il ruolo dei Direttivi Speciali operativi, al fine di evitare di sovrapporre le situazioni ma con l'intento di renderle oggettivamente concrete e chiare le nostre posizioni politiche, si rappresenta con la presente la condizione analoga a quella già illustrata riguardante il ruolo dei Direttivi Speciali del Ruolo Tecnico Professionale.

Il ruolo dei direttivi speciali dei Ruoli Tecnico Professionali del C.N.VV.F, istituiti con il D.Lvo 127/2018, ha fatto emergere, da subito, una inusuale disomogeneità rappresentata all'epoca dalla FP CGIL VVF, rispetto al ruolo dei direttivi ordinari che non ha reso possibile la dovuta partecipazione di tale personale agli sviluppi professionali e agli attesi riconoscimenti giuridico-economici previsti per tutti gli appartenenti al Corpo.

Il personale di che trattasi, prima di essere inquadrato nell'attuale ruolo speciale ad esaurimento, ha percorso una lunga carriera da apicale del ruolo di appartenenza, svolgendo sin dall'assunzione – come previsto per il ruolo d'ingresso – sostanzialmente le stesse mansioni e funzioni del personale direttivo laureato.

Anche per tali ruoli, già nel parere unificato delle Commissioni Parlamentari Affari Costituzionali formulato nell'iter del D.Lgs. 127/2018, si raccomandava il "riconoscimento delle medesime funzioni previste per il ruolo direttivo ordinario" e la conseguente "equiparazione tra gli appartenenti ai due ruoli": un parallelismo che con opportune clausole avrebbe – nelle intenzioni dei legislatori – garantito l'espressione e lo sviluppo delle competenze direttive del nuovo ruolo assieme alle giuste aspettative di carriera dei direttivi ordinari.

Le raccomandazioni della Commissione sopraccitata non si sono però tramutate in atti concreti, si è invece dato corso ad una serie di "creative" interpretazioni normative che, contrariamente a quanto raccomandato, hanno concretizzato diversità di trattamento dei due ruoli come di seguito indicato:

- Gli scatti convenzionali previsti e mantenuti per il ruolo dei direttivi ordinari, seppur presenti in quello degli speciali, sono praticamente impossibili da raggiungere per qualsiasi Direttivo speciale in ragione di evidenti motivi anagrafici, in quanto gli scatti ai 16 e 26 anni decorrono dall'istituzione del ruolo (2018) senza tener minimamente conto della pregressa carriera: praticamente un reset del conteggio dell'anzianità eliminando di fatto tutti gli anni di servizio nei quali tale personale ha garantito per l'Amministrazione, fin dall'ingresso nel Corpo, le medesime funzioni dei direttivi ordinari ricoprendo incarichi di responsabilità e di coordinamento dei diversi servizi comantabili-amministrativi nelle diverse Direzioni e Comandi;
- Le posizioni organizzative, che l'applicazione del D.Lvo 127/2018 contemplava con il coinvolgimento sia dei direttivi ordinari che di quelli speciali, sono state soppresse a danno di quest'ultimi generando una nuova sperequazione ma oltretutto non prevedere per tali ruoli alcuna posizione organizzativa nella vigente pianta organica;
- Il tavolo contrattuale per il ruolo speciale non è mai stato attivato delineando una mancata rappresentatività di tale personale e lasciandolo silente a margine del comparto direttivi e dirigenti;
- Gli incentivi del fondo di produttività del comparto dal 2018 ad oggi non hanno trovato una seppur minima equiparazione tra i direttivi ordinari e quelli speciali, anche in questo caso a svantaggio dei secondi che vedono a parità di prestazioni lavorative svolte una differenziazione di compenso; ad oggi a titolo di esempio viene ancora elargita l'indennità di presenza al posto dell'identità di coordinamento contabile-amministrativo tipico del ruolo dei direttivi. Ed ancora, lo stesso FUA 2020 concretizza tale sperequazione, che seppur in linea con i dettami del D.Lvo. n121/2018, il riconoscimento economico per tale personale è stato distribuito in base all'indennità di presenza invece che come indennità di coordinamento mensile previsto per i direttivi ordinari RTP;
- Dal territorio provengono notizie per la quali si evidenziano discrepanze in merito all'organizzazione funzionale degli uffici, dei Comandi e delle Direzioni ove nelle "aree organizzative" si prevede – paradossalmente – una sotto-ordinazione gerarchico-funzionale dei direttivi speciali (anche delle qualifiche apicali, con diversi decenni di servizio con una media di 35/40 di servizio) rispetto a vice direttori o direttori di più recente nomina;
- Vengono penalizzate le possibilità di formazione e aggiornamento professionale, inventando arbitrarie "priorità di accesso" ad alcuni corsi dei direttivi ordinari rispetto ai direttivi speciali.

Nessun beneficio giuridico ed economico, una carriera direttiva dimezzata ovvero inattuata, sono stati riconosciuti al personale in questione e nessuna utilità, anzi, una inspiegabile dispersione di energie per l'Amministrazione.

È necessario rammentare che si tratta della dignità professionale di donne e uomini che molto hanno dato tanto al Corpo Nazionale.

È opportuno sopprimere l'anomalia costituita dal ruolo dei "direttivi aggiunti" e procedere con l'ipotesi di percorsi di mobilità verso il ruolo direttivo ordinario RTP per il personale attualmente inquadrato nel ruolo dei direttivi speciali RTP al fine di far cessare

l'iniquo trattamento e un loro definitivo riconoscimento anche valutando appieno lo stato di servizio da loro svolto senza ulteriori vincoli; a detti funzionari, per l'esperienza maturata e per la formazione continua, sono state nel tempo riconosciute competenze e capacità organizzative rilevanti, attitudine alla direzione dei servizi, al coordinamento delle attività amministrative-contabili rilevanti, alla pianificazione e alla gestione delle risorse economiche, logistiche indispensabili per un'efficiente attività del soccorso tecnico urgente svolto dal personale operativo. Il Ruolo Tecnico Professionale è elemento funzionale e organico per il CNVVF tale da renderlo una realtà organizzativa tra le più efficienti ed autonome dello Stato.

In altri Corpi dello Stato, tali ambiguità sono state risolte con l'equiparazione di funzioni e trattamento tra tutti i ruoli direttivi; in altri con la soppressione dei ruoli direttivi speciali e l'inquadramento degli appartenenti nel ruolo ordinario, o in una apposita sezione del ruolo ordinario.

Al fine di porre giusto rimedio alla ingiustificata marginalizzazione dei direttivi speciali RTP, che determina di conseguenza una sottoutilizzazione di tali risorse a decremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione gestionale delle specifiche attività/servizi del Corpo, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intende porre in essere anche attraverso una nuova Legge delega e la conseguente revisione ordinamentale.

A parere della FP CGIL VVF, tenuto conto che in passato l'Amministrazione doveva prevedere una modifica dell'ordinamento professionale migliore di quanto proposto per tutto il personale del Corpo, con una nuova Legge delega e quindi con una nuova modifica dell'ordinamento, potrebbe essere valutato un percorso normativo che porti il personale del ruolo dei direttivi speciali RTP in quello del ruolo dei direttivi ordinari RTP, collocandolo, in ordine di ruolo dopo il personale già inquadrato, secondo le corrispondenti qualifiche: da vicedirettore speciale RTP a vice direttore RTP; da direttore speciale RTP a direttore RTP; da direttore speciale RTP coordinatore a direttore vicedirigente RTP. Questo percorso normativo sarebbe a costo zero per l'equivalenza stipendiale tra le qualifiche corrispondenti speciali e ordinarie; inoltre, ai soli fini dell'attribuzione degli scatti convenzionali di cui all'art. 13-octies, c. 13 del D.Lgs. 97/2017, per detto personale concorrerebbe l'intera anzianità pregressa, maturata nelle qualifiche di provenienza ante D.Lgs. 217/2005.

In attesa di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore nazionale
FP CGIL VVF.
Mauro **GIULIANELLA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Giulianella', written over a horizontal line.